

Codice DB1512

D.D. 11 luglio 2013, n. 338

Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni collegate all'erogazione dei voucher ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani "Patto generazionale per la competitività", individuati da Unioncamere Piemonte e del corrispettivo per le attività realizzate dal medesimo. Approvazione dello schema di contratto.

Vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto “Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.”; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. n. 17/2007”;

vista la D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011 che ha approvato il Piano Giovani (2011/2013) e le relative Misure di attuazione previste nell'allegato “A” alla medesima deliberazione;

vista la Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013): “Patto generazionale per la competitività”;

vista la D.G.R. n. 69 – 4272 del 30. 07.2012 con la quale è stata ridotta di Euro 500.000,00 la dotazione finanziaria della Misura n. 2 “Imprenditori per i giovani sul territorio” del Piano Giovani, risorse già impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A. con determinazione del Direttore delle Attività Produttive n. 585 del 30.11.2011 a valere sui fondi del cap. 286621 (imp. n. 4495);

vista la Determinazione n. 396 del 27.09.2012 del Direttore della Direzione delle Attività Produttive con la quale è stata autorizzata Finpiemonte S.p.A. ad utilizzare la somma pari a Euro 500.000,00, in attuazione della deliberazione citata al punto precedente, per la prima copertura finanziaria della Misura n. 7 del Piano Giovani;

vista la determinazione n. 623 del 31.10.2012 con la quale sono stati previsti:

- a) l'affidamento della gestione della Misura n. 7 ad Unioncamere Piemonte;
- b) la conseguente stipula della formale convenzione con Unioncamere Piemonte;
- c) l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della costituzione di un Fondo per la copertura finanziaria dell'attuazione della Misura n. 7 del Piano giovani, nelle more del perfezionamento di apposito contratto;

preso atto della stipula della Convenzione con Unioncamere Piemonte sottoscritta in data 19.11.2012, rep. n. 17033;

dato atto che è possibile disporre l'affidamento delle attività e delle funzioni connesse all'erogazione dei voucher ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani individuati dal soggetto gestore, Unioncamere Piemonte e del corrispettivo per le attività realizzate dal medesimo a Finpiemonte S.p.A. mediante una regolamentazione di dettaglio del contratto che, in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione Quadro, attribuisca al soggetto “in house” funzioni ed attività in modo da garantire l'efficienza e la conformità alla normativa regionale sia dei procedimenti di concessione ed erogazione che delle attività connesse;

dato atto che il Settore competente della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha elaborato uno schema di contratto finalizzato alla regolamentazione di tale affidamento che è stato trasmesso a Finpiemonte S.p.A. per acquisire eventuali proposte di modifica od integrazione, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 2, della citata “Convenzione Quadro”;

preso atto che in data 26.06.2013 tale proposta di contratto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Finpiemonte S.p.A.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina sull’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 58 – 2965 del 28.11.2011 e con D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2012.

determina

Di approvare lo schema di contratto, così come dettagliato nell’Allegato “A” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività connesse all’erogazione dei voucher ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani “Patto generazionale per la competitività”, individuati dal soggetto gestore della misura, Unioncamere Piemonte e del corrispettivo per le attività realizzate dal medesimo in coerenza con la D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2012 e con la Convenzione Quadro approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2 – 13588 del 22.03.2010.

La copertura finanziaria del corrispettivo, stabilito in 30.000,00 Euro, da versare a Unioncamere Piemonte, per le attività previste dalla Convenzione in premessa indicata, è assicurata dalla dotazione finanziaria del Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. con determinazione n. 623 del 31.10.2012 a norma di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2013.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte per l’affidamento in oggetto indicato è assicurato dalle risorse impegnate con determinazione del Direttore della Direzione Attività Produttive n. 585 del 30 novembre 2011 a valere sui fondi del cap. 286621/2011 (imp. n. 4495) e del cap. 114826/2011 (imp. n. 4496)

Di stabilire che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012 tenuto conto che le risorse affidate sono già allocate presso Finpiemonte S.p.A.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

ALLEGATO “A”

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ’ E DELLE FUNZIONI COLLEGATE ALL’EROGAZIONE DEI VOUCHER AI BENEFICIARI DELLA MISURA N. 7 DEL PIANO GIOVANI “PATTO GENERAZIONALE PER LA COMPETITIVITÀ” E DEL CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ’ REALIZZATE DA UNIONCAMERE PIEMONTE, SOGGETTO GESTORE DELLA PREDETTA MISURA.

Tra la REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in persona del Direttore responsabile dr. Paola Casagrande, (omissis) domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Via Magenta, 12 - Torino, (omissis) (nel seguito indicata Regione)

E

FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., (omissis), in persona del Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), a ciò facoltizzata per procura rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2013 (nel seguito Finpiemonte)

Nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

- Con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

- con D.G.R. n. 69 - 4272 del 30.07.2012, la Giunta regionale ha dato indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'erogazione dei voucher ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013) "Patto generazionale per la competitività" e del corrispettivo per le attività realizzate da Unioncamere Piemonte, soggetto gestore della predetta Misura;
- le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione delle risorse affidate, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti e collegate all'erogazione dei voucher ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013) "Patto generazionale per la competitività" e del corrispettivo per le attività realizzate da Unioncamere Piemonte, soggetto gestore della predetta Misura.

La gestione delle citate risorse è attuata mediante:

- apposita deliberazione della Giunta regionale, D.G.R. n. 69 – 4272 del 30.07.2012;
- determinazione n. 585 del 30.11.2011;
- determinazione n. 396 del 27.09.2012;
- determinazione n. 623 del 31.10.2012 con la quale è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la costituzione di un fondo per copertura finanziaria delle funzioni e delle attività in oggetto indicate ;
- determinazione che approva il presente contratto e che stabilisce le modalità di attuazione e le procedure per l'erogazione delle risorse affidate.

Finpiemonte svolgerà le proprie attività nel rispetto della predetta deliberazione e della determinazione dirigenziale, qualora le medesime venissero modificate, Finpiemonte svolgerà le proprie attività adeguandosi a quanto sarà deliberato e determinato dalla Regione.

Art. 2 - Attività e funzioni affidate a Finpiemonte

Ai fini della realizzazione dell'oggetto è affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni e lo svolgimento delle seguenti attività:

- ricezione e caricamento manuale dei dati dei beneficiari e della documentazione necessaria per le erogazioni (Es. antiriciclaggio);
- erogazione dei voucher ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013) "Patto generazionale per la competitività" individuati dal soggetto gestore della misura Unioncamere Piemonte, sulla base di elenchi trasmessi dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro;
- erogazione del corrispettivo previsto per Unioncamere Piemonte sulla base di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro;
- adempimenti contabili e amministrativi conseguenti,
- trasmissione dell'elenco erogazioni eseguite ed invio delle lettere ai beneficiari.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- invio della nota di credito di Unioncamere Piemonte relativa al corrispettivo dovuto per le attività svolte;
- predisposizione ed invio a Finpiemonte di apposito prospetto con l'indicazione delle risorse da erogare ai beneficiari della Misura n. 7 del Piano Giovani (2011/2013) "Patto generazionale per la competitività" ;il voucher verrà erogato in due tranches da 5.000,00 Euro, la prima all'approvazione del rapporto intermedio, la seconda all'approvazione del report finale.
- la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi di Unioncamere Piemonte e la loro diffusione.

La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e di controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - l'ispezione, il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione delle risorse, fornendo dati, indicazioni e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 - Risorse

Le risorse per l'affidamento indicato in oggetto ammontano ad Euro 500.000,00.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse affidate e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 - Durata

In funzione delle attività già espletate da Finpiemonte in merito all'oggetto, il presente contratto decorre dalla data della determinazione n. 623 del 31.10.2012 e avrà durata fino al 31.12.2014.

In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto dagli atti amministrativi che hanno formulato criteri, modalità e procedure per la gestione delle risorse e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria .

La Regione – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - si impegna a fornire a Finpiemonte tutta la documentazione utile alla gestione delle risorse affidate.

Art. 7 - Costi delle attività – Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 10.000,00 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto.

Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per l'affidamento, in oggetto indicato, risulta impegnata con determinazione del Direttore della Direzione delle Attività Produttive n. 585 del 30.11.2011 a valere sui fondi del cap. 286621/2011 (imp. 4495) e del cap. 114826/2011 (imp. 4496).

Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di regolare fattura, entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento, e sulla base della relazione relativa all'attività di gestione svolta.

Art. 8 - Modalità di revisione del contratto

La Regione e Finpiemonte potranno, di comune accordo, modificare in tutto o in parte od integrare il presente contratto, qualora sopravvengano modificazioni della normativa - generale e speciale - di riferimento, della Convenzione Quadro, che possano comportare mutamenti sostanziali nei contenuti delle misure di finanziamento, nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento dell'affidamento.

Anche al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, la Regione e Finpiemonte possono introdurre di comune accordo, in corso di affidamento o in occasione della proroga dell'affidamento, modifiche o integrazioni al presente contratto ritenute utili od opportune.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per scritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 9 - Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni contrattuali assunti, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro 60 giorni. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla diffida.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro 60 giorni le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 12 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto sono a carico di Finpiemonte S.p.A.

Art. 13 - Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Regione Piemonte

Direttore della Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
